

Quadro sinottico.

Le modifiche proposte riguardano gli artt. 4, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23 e 27-ter dello Statuto.

***** modifiche proposte

ART. 4 - Oggetto sociale Ravenna Holding S.p.A. è strumento organizzativo degli enti soci mediante il quale gli stessi partecipano indirettamente nelle società, anche di servizio pubblico locale, rispondenti ai diversi modelli previsti dalla normativa interna e comunitaria, al fine di garantire l'attuazione coordinata e unitaria dell'azione amministrativa nonché un'organizzazione efficiente, efficace ed economica e il controllo delle partecipazioni societarie detenute, nel perseguimento degli obiettivi di interesse pubblico di cui gli enti stessi sono portatori. La società ha per oggetto l'esercizio delle attività di natura finanziaria con particolare riferimento all'assunzione, non nei confronti del pubblico, di partecipazioni in società e/o enti costituiti o costituendi ed il loro coordinamento tecnico e finanziario; in particolare, la società ha lo scopo di: a) assicurare compattezza, efficienza, efficacia e continuità nella gestione delle società partecipate dagli enti soci; b) esercitare funzioni di indirizzo e di coordinamento sia dell'assetto organizzativo che delle attività esercitate dalle società partecipate, in attuazione degli indirizzi strategici definiti dai soci;	ART. 4 - Oggetto sociale Gli enti locali soci di Ravenna Holding S.p.A. partecipano attraverso la holding indirettamente nelle società, anche di servizio pubblico locale, rispondenti ai diversi modelli previsti dalla normativa interna e comunitaria, al fine di garantire l'attuazione coordinata e unitaria dell'azione amministrativa nonché un'organizzazione efficiente, efficace ed economica e il controllo delle partecipazioni societarie detenute, nel perseguimento degli obiettivi di interesse pubblico di cui gli enti stessi sono portatori. La società ha per oggetto sociale esclusivo più attività ricomprese nell'art. 4 4° comma del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e s.m.i.; è una holding "mista" e si caratterizza per lo svolgimento delle seguenti attività: a) esercizio delle attività di natura finanziaria con particolare riferimento all'assunzione di partecipazioni in società e/o enti costituiti o costituendi ed il loro coordinamento tecnico e finanziario; b) esercizio di servizi nei confronti delle società del cosiddetto gruppo ristretto (società in cui la holding dispone da sola del controllo ai sensi dell'art. 2359 C.C.) che svolgono attività quasi totalmente riferite a servizi di interesse economico generale, assicurando in tal modo un'ampia gamma di attività (amministrazione e controllo, legale, contratti, personale, anticorruzione, trasparenza, sistema D.Lgs. n.231/2001, privacy, servizi informatici, internal audit ed altre che potranno essere aggiunte). Ravenna Holding S.p.a. persegue finalità di assicurare compattezza, efficienza, efficacia e continuità nella gestione delle società partecipate dagli enti soci in rapporto sia dell'assetto organizzativo che delle attività esercitate dalle società partecipate, in attuazione degli indirizzi strategici definiti dai soci. Oltre all'obiettivo primario del contenimento delle spese di funzionamento del gruppo e dell'omogeneità dei comportamenti delle società in rapporto alla complessità normativa, la holding supporta in tal modo gli enti locali nella propria attività di controllo delle società ai sensi della normativa vigente. La holding può svolgere tali servizi anche per altre società da essa partecipate per conto degli enti locali soci al di fuori del cosiddetto "gruppo ristretto", sulla base degli accordi con gli altri soci delle società medesime;
---	--

PROPOSTA DI MODIFICHE STATUTO "RAVENNA Holding S.p.A.".

Quadro sinottico.

Le modifiche proposte riguardano gli artt. 4, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23 e 27-ter dello Statuto.

***** modifiche proposte

c) concedere finanziamenti, esclusivamente nei confronti delle società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del Codice Civile, o di società sottoposte al medesimo controllo. La società, rispondendo ai requisiti di cui all'art. 113, comma 13, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (TUEL - testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) potrà anche: a) detenere partecipazioni in società anch'esse costituite o rispondenti ai requisiti di cui all'art. 113, comma 13, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e alla vigente legislazione; b) acquisire, anche a titolo di conferimento o in assegnazione da parte degli enti soci o delle loro società costituite ex art. 113, comma 13, del TUEL, reti, impianti e altre dotazioni patrimoniali relative ai servizi pubblici locali di rilevanza economica per i quali le leggi o regolamenti di settore impongano la separazione della proprietà dal soggetto gestore dei servizi, e iscrivere, nel proprio capitale sociale e previo aumento dello stesso in natura a seguito della stima peritale ex art. 2343 o ex art. 2343 ter c.c., i diritti di utilizzo attualizzati delle reti, impianti e altre dotazioni patrimoniali; c) acquisire la proprietà o altro diritto reale su beni di proprietà dei soci, o quale assegnataria, anche per effetto di operazioni di fusione, di società partecipate dai soci per i quali si renda opportuna la separazione e l'allocazione in società a totale partecipazione pubblica dei medesimi enti; d) locare o mettere a disposizione di terzi dietro remunerazione e/o provvedere alla loro valorizzazione i beni ricevuti di cui ai punti	c) attività di committenza ausiliaria per le società del cosiddetto "gruppo ristretto" (e per ulteriori società in accordo con i soci delle stesse): in quanto stazione appaltante qualificata presso Anac ai sensi della normativa vigente, la holding opera direttamente come stazione appaltante qualificata per le società entro le soglie minime e massime attribuite alla medesima. La società può concedere finanziamenti, esclusivamente nei confronti delle società controllate o collegate ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile o di società sottoposte al medesimo controllo. La società, rispondendo ai requisiti previsti dalla normativa vigente, potrà, in attuazione di quanto disposto dagli enti locali soci, anche costituire o detenere partecipazioni in società anch'esse costituite o rispondenti ai requisiti di cui alla vigente legislazione in materia di società pubbliche, secondo quanto consentito dalla medesima normativa. La Società potrà altresì acquisire, anche a titolo di conferimento o in assegnazione da parte degli enti soci (o delle loro società nel caso costituite) ex art. 113, comma 13, del TUEL, reti, impianti e altre dotazioni patrimoniali relative ai servizi pubblici locali di rilevanza economica per i quali le leggi o regolamenti di settore impongano la separazione della proprietà dal soggetto gestore dei servizi, e iscrivere, nel proprio capitale sociale e previo aumento dello stesso in natura a seguito della stima peritale ex art. 2343 o ex art. 2343 ter c.c., i diritti di utilizzo attualizzati delle reti, impianti e altre dotazioni patrimoniali. Fermo restando eventuali ulteriori conferimenti, l'attività immobiliare di Ravenna Holding S.p.a. è quasi totalmente riferita alle reti di Trasporto Pubblico Locale e del Servizio Idrico Integrato. Si tratta di beni assegnati dagli enti locali alla holding in via transitoria, con finalità di interesse esclusivamente pubblicistico, atte a perseguire sia una gestione pienamente funzionale che il massimo contenimento dei costi di funzionamento. In tale ambito potrà tra l'altro: a) acquisire la proprietà o altro diritto reale su beni di proprietà dei soci, o quale assegnataria, anche per effetto di operazioni di fusione, di società partecipate dai soci per i quali si renda opportuna la separazione e l'allocazione in società a totale
--	--

PROPOSTA DI MODIFICHE STATUTO "RAVENNA Holding S.p.A."

Quadro sinottico.

Le modifiche proposte riguardano gli artt. 4, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23 e 27-ter dello Statuto.

***** modifiche proposte

precedenti; e) per la gestione dei diritti dominicali sulle reti, impianti e dotazioni patrimoniali e relative attività connesse, viene tenuta contabilità separata con autonoma evidenziazione dei risultati di gestione. È espressamente escluso: a) il rilascio di garanzie, sia pure nell'interesse di società partecipate, ma a favore di terzi, laddove tale attività non abbia carattere residuale e non sia svolta in via strettamente strumentale al conseguimento dell'oggetto sociale; b) la raccolta di risparmio tra il pubblico e l'acquisto e la vendita mediante offerta al pubblico di strumenti finanziari disciplinati dal T.U.I.F (D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58), nonché l'esercizio nei confronti del pubblico delle attività di assunzione di partecipazione, di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, di prestazioni di servizi di pagamento e di intermediazione in cambi e ogni altra attività di cui all'art. 106 del T.U.L.B. (D.Lgs. 01 settembre 1993 n. 385); c) qualsiasi attività che sia riservata agli iscritti in albi professionali previsti dal D.Lgs. 58/98. La Società inoltre potrà svolgere attività di natura immobiliare, purché tali attività siano finalizzate a funzioni pubbliche o di interesse generale, anche in attuazione di accordi programma, mediante l'acquisizione e la vendita di fabbricati e terreni, la ricostruzione, il riattamento e la gestione (ivi compresa la locazione) degli stessi, allo scopo prevalente di ottimizzare e valorizzare i beni immobili facenti parte del patrimonio degli enti locali soci o a servizio degli stessi, nel rispetto della normativa specificamente applicabile ad una società come Ravenna Holding S.p.A.. La Società, unicamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale, potrà compiere qualsiasi operazione commerciale, industriale, finanziaria, mobiliare ed immobiliare, ritenuta necessaria per il conseguimento dell'oggetto sociale, ed assumere, nel rispetto di quanto previsto dalla vigente legislazione, interessenze e partecipazioni in	partecipazione pubblica dei medesimi enti; b) locare o mettere a disposizione di terzi dietro remunerazione e/o provvedere alla loro valorizzazione i beni ricevuti di cui ai punti precedenti; Per la gestione dei diritti dominicali sulle reti, impianti e dotazioni patrimoniali e relative attività connesse, viene tenuta contabilità separata con autonoma evidenziazione dei risultati di gestione. È espressamente escluso: a) il rilascio di garanzie, sia pure nell'interesse di società partecipate, ma a favore di terzi, laddove tale attività non abbia carattere residuale e non sia svolta in via strettamente strumentale al conseguimento dell'oggetto sociale; b) la raccolta di risparmio tra il pubblico e l'acquisto e la vendita mediante offerta al pubblico di strumenti finanziari disciplinati dal T.U.I.F (D.lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e s.m.i.), nonché l'esercizio nei confronti del pubblico delle attività di assunzione di partecipazione, di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, di prestazioni di servizi di pagamento e di intermediazione in cambi e ogni altra attività di cui all'art. 106 del T.U.L.B. (D.Lgs. 01 settembre 1993 n. 385 e s.m.i.); c) qualsiasi attività che sia riservata agli iscritti in albi professionali previsto dal D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e s.m.i. La Società potrà svolgere ulteriori attività di natura immobiliare in via comunque residuale rispetto alla proprietà delle reti, purché tali attività siano finalizzate a funzioni pubbliche o di interesse generale, anche in attuazione di accordi di programma o di cooperazione, mediante l'acquisizione e la vendita di fabbricati e terreni, la costruzione o la ricostruzione, il riattamento e la gestione (ivi compresa la locazione) degli stessi, allo scopo di ottimizzare e valorizzare i beni immobili facenti parte del patrimonio degli enti locali soci (o a servizio degli stessi), afferendo pertanto alla "gestione delle partecipazioni" degli enti locali stessi e nel rispetto della normativa specificamente applicabile ad una società come Ravenna Holding S.p.A.. La Società, unicamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale, potrà compiere qualsiasi operazione commerciale, industriale,
--	--

PROPOSTA DI MODIFICHE STATUTO "RAVENNA Holding S.p.A.".

Quadro sinottico.

Le modifiche proposte riguardano gli artt. 4, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23 e 27-ter dello Statuto.

***** modifiche proposte

altre società ed imprese, aventi oggetto analogo, affine, connesso e/o interdipendente al proprio purché aventi sede ovvero operanti, per una parte prevalente della propria attività, nel territorio del Comune di Ravenna e/o degli altri enti locali soci, nonché, fatte salve le condizioni di cui al precedente comma 5, lett. a), concedere garanzie reali, personali, pegni, privilegi speciali, anche a titolo gratuito, sia nell'interesse proprio che a favore di terzi, anche non soci. La costituzione di nuove società e l’acquisizione di partecipazioni, anche indirette, in società già costituite, nonché l’alienazione o la costituzione di vincoli sulle partecipazioni sociali, possono avvenire previa deliberazione da parte dell’Assemblea dei soci. Ravenna Holding S.p.A., quale società strumentale degli Enti locali soci, opera per lo svolgimento dei compiti ad essa affidati dai medesimi Enti, esercitando le attività di cui al presente oggetto sociale. In via residuale e comunque in misura inferiore al venti per cento del valore della produzione, previa espressa autorizzazione dei soci e al solo fine di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell’attività principale della Società, Ravenna Holding S.p.A. potrà svolgere le attività di cui al presente oggetto sociale a favore anche di terzi diversi dagli enti pubblici soci, nel rispetto delle disposizioni di cui all’art. 5, comma 1, lett. b), del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e dell’art. 16, commi 3 e 3-bis, del d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175 e successive modifiche e integrazioni.	finanziaria, mobiliare e immobiliare, ritenuta necessaria per il conseguimento dell’oggetto sociale, ed assumere, nel rispetto di quanto previsto dalla vigente legislazione, interessenze e partecipazioni in altre società ed imprese, aventi oggetto analogo, affine, connesso e/o interdipendente al proprio purché aventi sede ovvero operanti, per una parte prevalente della propria attività, nel territorio del Comune di Ravenna e/o degli altri enti locali soci, nonché, fatte salve le condizioni di cui al precedente comma 5, lett. a), concedere garanzie reali, personali, pegni, privilegi speciali, anche a titolo gratuito, sia nell'interesse proprio che a favore di terzi, anche non soci. Per quanto sopra previsto la costituzione di nuove società e l’acquisizione di partecipazioni, anche indirette, in società già costituite, nonché l’alienazione o la costituzione di vincoli sulle partecipazioni sociali, possono avvenire nel rispetto della normativa vigente e previa deliberazione da parte dell’Assemblea dei soci. Ravenna Holding S.p.A. opera per lo svolgimento dei compiti ad essa affidati dai medesimi Enti, esercitando le attività di cui al presente oggetto sociale. In attuazione di quanto formalmente previsto dalla normativa attuale, oltre l’80% del valore della produzione viene effettuato nello svolgimento dei compiti affidati dagli enti locali soci. Data la natura della holding esclusivamente destinata al soddisfacimento dell’interesse pubblico degli enti locali soci e ferme in ogni caso le disposizioni degli stessi, eventuali estensioni dell’attività presidiata potrebbero avvenire esclusivamente nell’ambito dei compiti affidati dai soci medesimi, o a seguito dell’entrata di nuovi soci pubblici nella compagine societaria o nell’ambito di accordi di programma o di cooperazione, nell’interesse comunque degli enti locali soci.
--	---

Quadro sinottico.

Le modifiche proposte riguardano gli artt. 4, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23 e 27-ter dello Statuto.

***** modifiche proposte

ART. 11 - Convocazione dell'Assemblea L'Assemblea è convocata dall'organo amministrativo nella sede sociale o nel diverso luogo indicato nell'avviso di convocazione, purché in provincia di Ravenna, mediante avviso comunicato ai soci tramite lettera raccomandata A.R. o messaggio di posta elettronica certificata (pec) che risulti ricevuta almeno 8 (otto) giorni prima dell'Assemblea. Nell'avviso devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data di seconda convocazione per il caso in cui nell'adunanza precedente l'assemblea non risulti legalmente costituita. L'Assemblea è validamente costituita, anche se non sono state osservate le formalità di convocazione, quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'assemblea la maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo e dei componenti dell'organo di controllo. In tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione (e alla votazione) degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato. In tale ipotesi dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti dell'organo amministrativo e del Collegio Sindacale non presenti.	ART. 11 - Convocazione dell'Assemblea L'Assemblea è convocata dall'organo amministrativo nella sede sociale o nel diverso luogo indicato nell'avviso di convocazione, purché in provincia di Ravenna, mediante avviso comunicato ai soci tramite lettera raccomandata A.R. o messaggio di posta elettronica certificata (pec) che risulti ricevuta almeno 8 (otto) giorni prima dell'Assemblea. Nell'avviso devono essere indicati il giorno, il luogo (salvo quanto previsto al capoverso successivo) e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data di seconda convocazione per il caso in cui nell'adunanza precedente l'assemblea non risulti legalmente costituita. L'Assemblea può altresì essere convocata dall'organo amministrativo prevedendone lo svolgimento anche esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, omettendo in tale ultimo caso l'indicazione del luogo fisico di convocazione. L'Assemblea è validamente costituita, anche se non sono state osservate le formalità di convocazione, quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'assemblea la maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo e dei componenti dell'organo di controllo. In tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione (e alla votazione) degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato. In tale ipotesi dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti dell'organo amministrativo e del Collegio Sindacale non presenti.
ART. 12 - Partecipazione alle Assemblee Possono intervenire all'Assemblea gli azionisti aventi diritto di voto, iscritti nel libro soci, almeno due giorni prima dell'assemblea e che abbiano depositato le loro azioni entro detto termine presso la sede sociale o presso le banche indicate nell'avviso di convocazione. Gli enti possono intervenire all'Assemblea a mezzo del loro legale rappresentante oppure a mezzo di persona designata mediante delega scritta. Spetta al Presidente dell'Assemblea di constatare la regolarità delle singole deleghe ed in genere il diritto di intervento all'Assemblea.	ART. 12 - Partecipazione alle Assemblee Possono intervenire all'Assemblea gli azionisti aventi diritto di voto, iscritti nel libro soci, almeno due giorni prima dell'assemblea e che abbiano depositato le loro azioni entro detto termine presso la sede sociale o presso le banche indicate nell'avviso di convocazione. Gli enti possono intervenire all'Assemblea a mezzo del loro legale rappresentante oppure a mezzo di persona designata mediante delega scritta. Spetta al Presidente dell'Assemblea di constatare la regolarità delle singole deleghe ed in genere il diritto di intervento all'Assemblea. L'Assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti collegati per audio-conferenza o videoconferenza, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di

PROPOSTA DI MODIFICHE STATUTO "RAVENNA Holding S.p.A."

Quadro sinottico.

Le modifiche proposte riguardano gli artt. 4, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23 e 27-ter dello Statuto.

***** modifiche proposte

	trattamento dei soci. In tal caso, è necessario che: a) sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; c) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno. Svolgendosi l'assemblea con l'intervento di tutti i partecipanti mediante mezzi di telecomunicazione (full audio/video conference): - non si renderà necessaria la presenza del Segretario o del Notaio in un luogo predeterminato e, comunque, non si renderà necessaria la compresenza del Presidente e del Segretario o del Notaio nel medesimo luogo, purchè sussistano adeguati mezzi tecnologici che consentano loro una completa percezione dell'oggetto della verbalizzazione; - non si renderà necessaria la formazione contestuale del verbale dell'assemblea che potrà essere redatto successivamente con la sottoscrizione del Presidente e del Segretario, in conformità alla norma contenuta all'art. 14 dello statuto sociale, oppure con la sottoscrizione del solo Notaio in caso di verbale in forma pubblica. Il verbale non contestuale dell'assemblea dovrà, in ogni caso, essere redatto nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito e pubblicazione prescritti dalla legge.
ART. 13 - Presidenza dell'Assemblea L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore unico ovvero dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in sua assenza, dal Vice Presidente se nominato, o in mancanza di quest'ultimo l'Assemblea elegge il proprio Presidente fra i soci presenti. Il Presidente dell'Assemblea è assistito da un Segretario, anche non socio, designato dagli intervenuti, salvo il caso in cui il verbale dell'Assemblea sia redatto da un Notaio. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare i risultati delle votazioni.	ART. 13 - Presidenza dell'Assemblea L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore/trice unico/a ovvero dal/dalla Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in sua assenza, dal/dalla Vicepresidente se nominato/a, o in mancanza di quest'ultimo/a l'Assemblea elegge il/la proprio/a Presidente fra i soci presenti. Il/La Presidente dell'Assemblea è assistito/a da un/a Segretario/a, anche non socio, designato dagli intervenuti, salvo il caso in cui il verbale dell'Assemblea sia redatto da un/a Notaio/a. Spetta al/alla Presidente dell'Assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare i risultati delle votazioni.
ART. 16 - Organo amministrativo.	ART. 16 - Organo amministrativo.

PROPOSTA DI MODIFICHE STATUTO "RAVENNA Holding S.p.A.".

Quadro sinottico.

Le modifiche proposte riguardano gli artt. 4, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23 e 27-ter dello Statuto.

***** modifiche proposte

La società è amministrata da un Amministratore Unico nominato dall'assemblea dei soci secondo le maggioranze previste dall'art. 14 del presente statuto. L'Assemblea, con delibera motivata, con riguardo in particolare a specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa, può alternativamente disporre che la società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre a cinque membri. La nomina dell'organo di amministrazione, ove a composizione collegiale, è effettuata secondo modalità tali da garantire che il genere meno rappresentato ottenga almeno un terzo dei componenti, in conformità alla disciplina di cui alla Legge 12 luglio 2011, n. 120, e s.m.i.. Nell'ipotesi di cui al comma 2°, al fine di realizzare la cooperazione tra gli enti locali soci e attuare il controllo analogo congiunto sulla Società, al Comune di Ravenna spetta la nomina di tre amministratori, di cui uno appartenente al genere meno rappresentato, ed eventualmente la revoca, ai sensi dell'art. 2449 cod. civ., che sarà effettuata dal Sindaco, secondo quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 42, secondo comma, lett. m) e 50, comma 8 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. L'atto di nomina ha efficacia, per la Società, dalla data di ricevimento della comunicazione con la quale viene notificato dall'ente. Gli altri amministratori, di cui uno appartenente al genere meno rappresentato, sono nominati dall'Assemblea dei soci, con l'astensione del Comune di Ravenna, sulla base delle designazioni previamente effettuate dai soci medesimi secondo quanto previsto dalla convenzione ex art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000 da essi stipulata. Gli amministratori sono nominati per un periodo non superiore a tre esercizi e sono rieleggibili. Essi scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Gli amministratori rappresentano tutti i soci, dovendo essi agire nell'interesse della società e in conformità al sistema di controllo analogo congiunto di cui all'art. 27 del presente Statuto. Si applica il Decreto Legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito con modificazioni dalla legge n. 444/1994 e s.m.i.. Cessazione, decadenza, revoca e sostituzione degli amministratori sono regolate a norma di legge e dal presente Statuto. In particolare, la	La società è amministrata da un/una Amministratore/trice Unico/a nominato/a dall'assemblea dei soci secondo le maggioranze previste dall'art. 14 del presente statuto. L'Assemblea, con delibera motivata, con riguardo in particolare a specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi, può alternativamente disporre che la società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre o cinque membri. La nomina dell'organo di amministrazione, ove a composizione collegiale, è effettuata secondo modalità tali da garantire che il genere meno rappresentato ottenga almeno un terzo dei componenti, in conformità alla disciplina di cui alla Legge 12 luglio 2011, n. 120, e s.m.i.. Nell'ipotesi di cui al comma 2°, al fine di realizzare la cooperazione tra gli enti locali soci e attuare il controllo analogo congiunto sulla Società, al Comune di Ravenna spetta la nomina di tre amministratori, di cui uno appartenente al genere meno rappresentato, ed eventualmente la revoca, ai sensi dell'art. 2449 cod. civ., che sarà effettuata dal Sindaco, secondo quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 42, secondo comma, lett. m) e 50, comma 8 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. L'atto di nomina ha efficacia, per la Società, dalla data di ricevimento della comunicazione con la quale viene notificato dall'ente. Gli altri amministratori, di cui uno appartenente al genere meno rappresentato, sono nominati dall'Assemblea dei soci, con l'astensione del Comune di Ravenna, sulla base delle designazioni previamente effettuate dai soci medesimi secondo quanto previsto dalla convenzione ex art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000 da essi stipulata. Gli amministratori sono nominati per un periodo non superiore a tre esercizi e sono rieleggibili. Essi scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Gli amministratori rappresentano tutti i soci, dovendo essi agire nell'interesse della società e in conformità al sistema di controllo analogo congiunto di cui all'art. 27 del presente Statuto. Si applica il Decreto Legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito con modificazioni dalla legge n. 444/1994 e s.m.i.. Cessazione, decadenza, revoca e sostituzione degli amministratori sono regolate a norma di legge e dal presente Statuto. In particolare, la
--	---

PROPOSTA DI MODIFICHE STATUTO "RAVENNA Holding S.p.A.".

Quadro sinottico.

Le modifiche proposte riguardano gli artt. 4, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23 e 27-ter dello Statuto.

***** modifiche proposte

sostituzione degli amministratori venuti a cessare in corso di mandato avviene nel rispetto della quota di genere di cui al comma 3. Se nel corso dell'esercizio viene meno la maggioranza dei consiglieri nominati dall'Assemblea, si intenderà decaduto l'intero Consiglio di Amministrazione e l'assemblea dovrà essere convocata senza indugio dagli amministratori rimasti in carica per la ricostituzione dello stesso. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal Collegio sindacale, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'Assemblea e comunque nel rispetto delle indicazioni fornite dai soci in coerenza con le previsioni del presente Statuto e della Convenzione di cui al successivo art. 27. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva Assemblea. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dal primo rinnovo dell'organo amministrativo.	sostituzione degli amministratori venuti a cessare in corso di mandato avviene nel rispetto della quota di genere di cui al comma 3. Se nel corso dell'esercizio viene meno la maggioranza dei consiglieri nominati dall'Assemblea, si intenderà decaduto l'intero Consiglio di Amministrazione e l'assemblea dovrà essere convocata senza indugio dagli amministratori rimasti in carica per la ricostituzione dello stesso. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal Collegio sindacale, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'Assemblea e comunque nel rispetto delle indicazioni fornite dai soci in coerenza con le previsioni del presente Statuto e della Convenzione di cui al successivo art. 27. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva Assemblea. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dal primo rinnovo dell'organo amministrativo.
ART. 17 - Requisiti di onorabilità, professionalità, indipendenza degli amministratori Gli amministratori devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia previsti dalla normativa, di legge e/o regolamentare, tempo per tempo vigente. Non possono altresì ricoprire la carica di amministratore della società coloro che si trovano in qualsiasi condizione ostativa prevista da disposizioni di legge e/o regolamentari. In particolare non possono ricoprire la carica di amministratore della Società coloro che: a) si trovano in cause di ineleggibilità e decadenza previste dall'art. 2382 del codice civile; b) hanno riportato condanne penali, anche con il rito del patteggiamento, per delitti non colposi o per contravvenzione a pena definitiva o per reati tributari; c) sono sottoposti a misure di prevenzione o sicurezza; d) si trovano in una delle situazioni di inconferibilità e di incompatibilità previste dal D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39 e s.m.i.; e) si trovano in conflitto di interessi nei confronti della Società e/o delle società del Gruppo; f) siano lavoratori, pubblici o privati, collocati in quiescenza, ai sensi della vigente normativa, salvo il caso in cui la carica sia	ART. 17 - Requisiti di onorabilità, professionalità, indipendenza degli amministratori Gli amministratori devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia previsti dalla normativa, di legge e/o regolamentare, tempo per tempo vigente. Non possono altresì ricoprire la carica di amministratore della società coloro che si trovano in qualsiasi condizione ostativa prevista da disposizioni di legge e/o regolamentari. In particolare, non possono ricoprire la carica di amministratore della Società coloro che: a) si trovano in cause di ineleggibilità e decadenza previste dall'art. 2382 del Codice civile; b) hanno riportato condanne penali, anche con il rito del patteggiamento, per delitti non colposi o per contravvenzione a pena definitiva o per reati tributari; c) sono sottoposti a misure di prevenzione o sicurezza; d) si trovano in una delle situazioni di inconferibilità e di incompatibilità previste dalla normativa vigente; e) si trovano in conflitto di interessi nei confronti della Società e/o delle società del Gruppo; f) siano lavoratori, pubblici o privati, collocati in quiescenza, ai sensi della vigente normativa, salvo il caso in cui la carica sia attribuita a titolo gratuito;

PROPOSTA DI MODIFICHE STATUTO "RAVENNA Holding S.p.A."

Quadro sinottico.

Le modifiche proposte riguardano gli artt. 4, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23 e 27-ter dello Statuto.

***** modifiche proposte

attribuita a titolo gratuito; g) siano dipendenti degli enti soci.	g) siano dipendenti degli enti soci.
ART. 18 - Presidente e Vice Presidente del Consiglio Il Consiglio, qualora non vi abbia provveduto l'Assemblea, elegge fra i suoi componenti un Presidente e può nominare un Vice Presidente che lo sostituisca nei casi di assenza o impedimento. La carica di vicepresidente è attribuita esclusivamente quale modalità di individuazione del sostituto del Presidente in caso di assenza o impedimento dello stesso, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi. Il Consiglio, su proposta del Presidente, nomina un Segretario.	ART. 18 - Presidente e Vicepresidente del Consiglio Il Consiglio, qualora non vi abbia provveduto l'Assemblea, elegge fra i suoi componenti un/a Presidente e può nominare un/a Vicepresidente che lo/a sostituisca nei casi di assenza o impedimento. La carica di Vicepresidente è attribuita esclusivamente quale modalità di individuazione del/della sostituto/a del/della Presidente in caso di assenza o impedimento dello/della stesso/a, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi. Il Consiglio, su proposta del/della Presidente, nomina un Segretario/a.
ART. 19 - Riunioni e deliberazioni del Consiglio Il Consiglio si riunisce nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, sia tutte le volte che il Presidente, o in sua assenza o impedimento il Vice Presidente, lo giudichi necessario, sia quando ne sia fatta richiesta scritta dalla maggioranza dei suoi componenti o dal Collegio Sindacale. Il Consiglio di Amministrazione viene convocato dal Presidente, qualora ne faccia richiesta scritta uno degli enti soci indicando le materie da porre in discussione. La convocazione del Consiglio è fatta con lettera raccomandata A.R., messaggio di posta elettronica certificata (pec), raccomandata a mano, o telegramma o telefax, o posta elettronica (e-mail), contenenti l'ordine del giorno, da spedirsi almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza e, nei casi di urgenza, con messaggio di posta elettronica certificata (pec), posta elettronica (e-mail), telegramma o telefax da spedirsi almeno tre giorni prima, compreso quello di spedizione, a ciascun consigliere e a ciascun sindaco effettivo. Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente, o, in sua assenza, dal Vice Presidente se nominato, oppure, in mancanza, dal consigliere più anziano di età. Per la validità delle riunioni del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica. Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito, anche se non sono state osservate le formalità di convocazione, quando sono presenti	ART. 19 - Riunioni e deliberazioni del Consiglio Il Consiglio si riunisce nel luogo indicato nell'avviso di convocazione (qualora l'adunanza non sia convocata esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione), sia tutte le volte che il/la Presidente, o in sua assenza o impedimento il/la Vicepresidente, lo giudichi necessario, sia quando ne sia fatta richiesta scritta dalla maggioranza dei suoi componenti o dal Collegio Sindacale. Il Consiglio di Amministrazione viene convocato dal/dalla Presidente, qualora ne faccia richiesta scritta uno degli enti soci indicando le materie da porre in discussione. La convocazione del Consiglio è fatta con lettera raccomandata A.R., messaggio di posta elettronica certificata (pec), raccomandata a mano, o posta elettronica (e-mail), contenenti l'ordine del giorno, da spedirsi almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza e, nei casi di urgenza, con messaggio di posta elettronica certificata (pec) o posta elettronica (e-mail, da spedirsi almeno tre giorni prima, compreso quello di spedizione, a ciascun consigliere e a ciascun sindaco effettivo. Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal/dalla Presidente, o, in sua assenza, dal/dalla Vicepresidente se nominato/a, oppure, in mancanza, dal consigliere più anziano di età. Per la validità delle riunioni del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica. Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito, anche se non sono state osservate le formalità di convocazione, quando sono presenti tutti i suoi componenti e la maggioranza dei componenti del Collegio

PROPOSTA DI MODIFICHE STATUTO "RAVENNA Holding S.p.A."

Quadro sinottico.

Le modifiche proposte riguardano gli artt. 4, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23 e 27-ter dello Statuto.

***** modifiche proposte

tutti i suoi componenti e la maggioranza dei componenti del Collegio Sindacale. In tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione e alla votazione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede. Rimangono di esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione e non sono pertanto delegabili a propri componenti le seguenti deliberazioni: a) l'approvazione del Budget della società nel quale dovrà essere indicato specificatamente, fra l'altro, l'ammontare degli investimenti previsti; b) le operazioni di investimento, aventi natura straordinaria non previste nel Budget, per importi superiori al valore stabilito in apposita deliberazione dell'Assemblea ordinaria, assunta in sede di nomina degli amministratori in coerenza con le previsioni assunte dai competenti organi degli enti locali soci e quelle da sottoporre all'autorizzazione dell'Assemblea dei soci, ai sensi dell'art. 15 che precede; c) le operazioni di finanziamenti passivi, aventi natura straordinaria non previste nel Budget, per importi superiori al valore stabilito in apposita deliberazione dell'Assemblea ordinaria, assunta in sede di nomina degli amministratori in coerenza con le previsioni assunte dai competenti organi degli enti locali soci e quelle da sottoporre all'autorizzazione dell'Assemblea dei soci, ai sensi dell'art. 15 che precede; d) le proposte, aventi ad oggetto argomenti posti in discussione nelle Assemblee delle società partecipate, da sottoporre all'autorizzazione dell'Assemblea dei soci, ai sensi dell'art. 15 che precede; e) l'iscrizione di ipoteche volontarie, a garanzia di finanziamenti passivi ricevuti; f) il rilascio di garanzie fideiussorie a favore di terzi; g) la cessione di partecipazioni in società ed enti da sottoporre all'Assemblea dei soci, ai sensi dell'art. 15 che precede; h) l'acquisizione di partecipazioni in società ed enti da sottoporre all'autorizzazione dell'Assemblea dei soci, ai sensi dell'art. 15 che precede. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione risultano da processi verbali che, trascritti su apposito libro tenuto a norma di legge, vengono firmati dal Presidente della seduta e dal Segretario.	Sindacale. In tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione e alla votazione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede. Rimangono di esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione e non sono pertanto delegabili a propri componenti le seguenti deliberazioni: a) l'approvazione del Budget della società nel quale dovrà essere indicato specificatamente, fra l'altro, l'ammontare degli investimenti previsti; b) le operazioni di investimento, aventi natura straordinaria non previste nel Budget, per importi superiori al valore stabilito in apposita deliberazione dell'Assemblea ordinaria, assunta in sede di nomina degli amministratori in coerenza con le previsioni assunte dai competenti organi degli enti locali soci e quelle da sottoporre all'autorizzazione dell'Assemblea dei soci, ai sensi dell'art. 15 che precede; c) le operazioni di finanziamenti passivi, aventi natura straordinaria non previste nel Budget, per importi superiori al valore stabilito in apposita deliberazione dell'Assemblea ordinaria, assunta in sede di nomina degli amministratori in coerenza con le previsioni assunte dai competenti organi degli enti locali soci e quelle da sottoporre all'autorizzazione dell'Assemblea dei soci, ai sensi dell'art. 15 che precede; d) le proposte, aventi ad oggetto argomenti posti in discussione nelle Assemblee delle società partecipate, da sottoporre all'autorizzazione dell'Assemblea dei soci, ai sensi dell'art. 15 che precede; e) l'iscrizione di ipoteche volontarie, a garanzia di finanziamenti passivi ricevuti; f) il rilascio di garanzie fideiussorie a favore di terzi; g) la cessione di partecipazioni in società ed enti da sottoporre all'Assemblea dei soci, ai sensi dell'art. 15 che precede; h) l'acquisizione di partecipazioni in società ed enti da sottoporre all'autorizzazione dell'Assemblea dei soci, ai sensi dell'art. 15 che precede. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione risultano da processi verbali che, trascritti su apposito libro tenuto a norma di legge, vengono firmati dal Presidente della seduta e dal Segretario.
--	---

PROPOSTA DI MODIFICHE STATUTO "RAVENNA Holding S.p.A."

Quadro sinottico.

Le modifiche proposte riguardano gli artt. 4, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23 e 27-ter dello Statuto.

***** modifiche proposte

Le copie dei verbali fanno piena prova se sottoscritte dal Presidente, o da chi ne fa le veci, e controfirmate dal Segretario. E' altresì ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio di Amministrazione si tengano per videoconferenza ovvero teleconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e di tale identificazione si dia atto nel relativo verbale, e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi tali presupposti il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure trovasi il Segretario per consentire la stesura e la sottoscrizione del relativo verbale.	Le copie dei verbali fanno piena prova se sottoscritte dal Presidente, o da chi ne fa le veci, e controfirmate dal Segretario. E' altresì ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio di Amministrazione si tengano per videoconferenza ovvero teleconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e di tale identificazione si dia atto nel relativo verbale, e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Le riunioni del Consiglio di amministrazione si possono svolgere anche con l'intervento di tutti i partecipanti mediante mezzi di telecomunicazione (full audio/video conference), tenuto conto che non si renderà necessaria la presenza del Segretario in un luogo predeterminato e, comunque, non si renderà necessaria la compresenza del Presidente e del Segretario nel medesimo luogo. Tale condizione, di cui si darà atto nei relativi verbali, si verificherà qualora il Presidente e il Segretario siano in grado di avvalersi di adeguati mezzi tecnologici che consentano loro una completa percezione dell'oggetto della verbalizzazione ai fini della formazione anche non contestuale del verbale dell'adunanza del Consiglio con la sottoscrizione del Presidente e del Segretario medesimi.
ART. 21 - Amministratore Delegato All'Amministratore Delegato nominato dal Consiglio di Amministrazione, nell'ambito delle competenze ad esso attribuite, spetta la gestione ordinaria della società al fine di dare attuazione a quanto previsto nel Budget. A tal fine sono al medesimo attribuite dal Consiglio di Amministrazione deleghe suddivise per aree omogenee nelle materie di seguito indicate, a titolo non esaustivo e salve quelle ulteriori che gli potranno essere conferite dal Consiglio medesimo, che ne determina i limiti e le eventuali modalità di esercizio: a) predisporre, coordinare e gestire la struttura organizzativa della società; b) predisporre il Budget della società, come disciplinato dall'art. 26 che segue, e i piani pluriennali, nonché il progetto di bilancio, da sottoporre al Consiglio di Amministrazione; c) costituire, modificare ed estinguere negozi giuridici attivi e contratti a fronte di ricavo per la società e costituire, modificare ed estinguere negozi giuridici passivi, quali atti a contrarre fonte di costo per la società, ivi inclusi rapporti bancari, finanziari e postali	ART. 21 - Amministratore/trice Delegato/a All'Amministratore/trice Delegato/a nominato/a dal Consiglio di Amministrazione, nell'ambito delle competenze ad esso/a attribuite, spetta la gestione ordinaria della società al fine di dare attuazione a quanto previsto nel Budget. A tal fine sono al medesimo attribuite dal Consiglio di Amministrazione deleghe suddivise per aree omogenee nelle materie di seguito indicate, a titolo non esaustivo e salve quelle ulteriori che gli potranno essere conferite dal Consiglio medesimo, che ne determina i limiti e le eventuali modalità di esercizio: a) predisporre, coordinare e gestire la struttura organizzativa della società; b) predisporre il Budget della società, come disciplinato dall'art. 26 che segue, e i piani pluriennali, nonché il progetto di bilancio, da sottoporre al Consiglio di Amministrazione; c)costituire, modificare ed estinguere negozi giuridici attivi e contratti a fronte di ricavo per la società e costituire, modificare ed estinguere negozi giuridici passivi, quali atti a contrarre fonte di

PROPOSTA DI MODIFICHE STATUTO "RAVENNA Holding S.p.A."

Quadro sinottico.

Le modifiche proposte riguardano gli artt. 4, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23 e 27-ter dello Statuto.

***** modifiche proposte

di qualunque tipo, per importi non superiori al valore stabilito in apposita deliberazione dell'Assemblea ordinaria, assunta in sede di nomina degli amministratori, qualora non previsti nel budget; d) instaurare, proseguire e resistere in ogni tipo di giudizio, in tutte le sedi e presso tutte le autorità e corti consentite dalla legge; e) dare attuazione a tutte le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, compiendo altresì tutti gli atti nonché tutte le operazioni ad esse collegate; f) partecipare alle assemblee o assumere le determinazioni per le decisioni dei soci delle società partecipate in ordine alla nomina degli amministratori, sulla base dell'autorizzazione ricevuta dall'Assemblea dei soci; g) gestire il patrimonio. L'Amministratore Delegato riferisce almeno trimestralmente al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società o dalle sue controllate. Ciascun amministratore può chiedere all'Amministratore Delegato che, in Consiglio, siano fornite informazioni relative alla gestione della società.	costo per la società, ivi inclusi rapporti bancari, finanziari e postali di qualunque tipo, per importi non superiori al valore stabilito in apposita deliberazione dell'Assemblea ordinaria, assunta in sede di nomina degli amministratori, qualora non previsti nel budget; d) instaurare, proseguire e resistere in ogni tipo di giudizio, in tutte le sedi e presso tutte le autorità e corti consentite dalla legge; e) dare attuazione a tutte le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, compiendo altresì tutti gli atti nonché tutte le operazioni ad esse collegate; f) partecipare alle assemblee o assumere le determinazioni per le decisioni dei soci delle società partecipate in ordine alla nomina degli amministratori, sulla base dell'autorizzazione ricevuta dall'Assemblea dei soci; g) gestire il patrimonio. L'Amministratore/trice Delegato/a riferisce almeno trimestralmente al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società o dalle sue controllate. Ciascun/a amministratore/trice può chiedere all'Amministratore/trice Delegato/a che, in Consiglio, siano fornite informazioni relative alla gestione della società.
ART. 22 - Rappresentanza della Società La rappresentanza legale della Società di fronte a qualunque autorità giudiziaria e amministrativa e di fronte ai terzi, nonché la firma sociale spettano all'Amministratore unico ovvero al Presidente e all'Amministratore Delegato, per quest'ultimo nei limiti delle deleghe ricevute. La firma per la Società spetta altresì a coloro ai quali il Consiglio di Amministrazione abbia conferito procura e nell'ambito dei poteri conferiti.	ART. 22 - Rappresentanza della Società La rappresentanza legale della Società di fronte a qualunque autorità giudiziaria e amministrativa e di fronte ai terzi, nonché la firma sociale spettano all'Amministratore/trice unico/a ovvero al/la Presidente e all'Amministratore/trice Delegato/a, per quest'ultimo/a nei limiti delle deleghe ricevute. La firma per la Società spetta altresì a coloro ai/alle quali il Consiglio di Amministrazione abbia conferito procura e nell'ambito dei poteri conferiti. Le società del cosiddetto gruppo ristretto possono affidare procure alla dirigenza o ad altri dipendenti di Ravenna Holding S.p.a. per l'espletamento di specifiche attività relative ai servizi gestiti.
ART. 23 - Amministratore Unico Quando l'amministrazione della società è affidata all'Amministratore unico, questi riunisce in sé tutti i poteri e le facoltà del Consiglio	ART. 23 - Amministratore/trice Unico/a Quando l'amministrazione della società è affidata all'Amministratore/trice unico/a, questi riunisce in sé tutti i poteri

PROPOSTA DI MODIFICHE STATUTO "RAVENNA Holding S.p.A."

Quadro sinottico.

Le modifiche proposte riguardano gli artt. 4, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23 e 27-ter dello Statuto.

***** modifiche proposte

di Amministrazione e del suo Presidente, così come previste per legge e dal presente statuto.	e le facoltà del Consiglio di Amministrazione e del/della suo/a Presidente, così come previste per legge e dal presente statuto.
ART. 27-ter - Assegnazione di contratti pubblici La Società agisce nel rispetto delle disposizioni nazionali e dell’Unione europea in materia di aggiudicazione di contratti pubblici specificatamente applicabili alla società stessa e alle sue controllate. La Società può aggiudicare, unitariamente, a livello di capogruppo, appalti per conto delle società dalla stessa controllate. In attuazione di quanto previsto al precedente art. 4, comma 2, lett. a) e b), Ravenna Holding S.p.A. svolge in modo continuativo attività di “service” a favore delle società controllate ed eventualmente di altre società del gruppo societario, secondo la regolamentazione societaria interna e comunque in coerenza con la vigente normativa.	ART. 27-ter - Assegnazione di contratti pubblici La Società agisce nel rispetto delle disposizioni nazionali e dell’Unione europea in materia di aggiudicazione di contratti pubblici specificatamente applicabili alla società stessa e alle sue controllate. La Società applica per i propri affidamenti la disciplina del Codice dei Contratti Pubblici tempo per tempo vigente. La Società svolge attività di committenza ausiliaria per le società del cosiddetto “gruppo ristretto” (e per altre partecipate, a seguito di accordo con i soci delle stesse) risultando stazione appaltante qualificata presso Anac ai sensi della normativa vigente. La Società può aggiudicare a livello di capogruppo, appalti di interesse comune per conto delle società dalla stessa controllate. Ravenna Holding S.p.a. gestisce gli Albi fornitori/appaltatori per sé e per le società del gruppo cosiddetto ristretto (e per altre società partecipate che aderiscono). Ricorrendone i presupposti Ravenna Holding S.p.a. può effettuare affidamenti in attuazione dei principi di auto-organizzazione e di cooperazione ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 31 marzo 2023 n. 36 e s.m.i.